

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 125/10/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

R.G.R. N. 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340/11

Con sei separati ricorsi, riuniti per motivi di connessione, i Signori Fe. Ro. e Fe. Ti. nella loro qualità di ex soci della società "R.M. Auto S.r.l." impugnavano gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati emessi dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo, mediante i quali venivano accertati in capo alla società "R.M. Auto S.r.l. di Gr. Lu." già "R.M. Auto S.r.l. di Fe. Ro. e Ti.", relativamente agli anni di imposta 2004 - 2005 maggiori redditi ai fini IRPEF, maggiori valori della produzione ai fini IRAP mentre ai fini IVA veniva rettificata l'imposta indicata nelle fatture ritenute soggettivamente inesistenti.

L'ufficio tributario, inoltre, procedeva al recupero di interessi ed a comminare sanzioni.

Gli atti impugnati erano stati emessi a seguito di una verifica fiscale, condotta dalla Guardia di Finanza di Sarnico e di altre segnalazioni ed indagini effettuate dall'amministratore finanziaria dalle quali risultava che la società aveva ricevuto fatture soggettivamente fittizie da ditte che in realtà erano risultate essere delle cartiere. Invero, l'ufficio, sosteneva che le dette società "cartiere" avevano acquistato fittiziamente automobili da fornitori esteri in ambito comunitario per fatturarle, poi, regolarmente a rivenditori italiani, tra cui la summenzionata società, con applicazione regolare dell'IVA che veniva regolarmente recuperata, ma che in realtà non veniva poi versata all'erario.

Contestava, quindi, l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti recuperando costi non deducibili in quanto relativi a fatti illeciti penalmente rilevanti.

I ricorrenti, in particolare, eccepivano:

- 1) la nullità degli avvisi di accertamento in quanto emessi a carico di un soggetto giuridico inesistente ossia dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta in data 02/01/2009;
- 2) la nullità dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004 per inesistenza dei presupposti di un accertamento integrativo ex art.43 c.4 DPR n.600/1973;
- 3) l'insussistenza nel caso in esame di interposizione fittizia.

A tal proposito, evidenziavano di essere stati assolti per i reati loro contestati e collegati alla presente vertenza in ben due processi penali di cui producevano le relative Sentenze, mentre per vicende analoghe a quelle per cui è processo ma relative agli anni d'imposta 2003 e 2004 avevano proposto ricorso proposto presso questa Commissione Provinciale che era stato accolto con Sentenza emessa in data 01/04/2008, parzialmente riformata con Sent. n.° 22/63/11 dalla CTR.

Negavano quindi il loro coinvolgimento in operazioni illecite poste in essere dalle ditte fornitrici facendo rilevare che tutte le fatture oggetto di contestazione erano state regolarmente pagate, di aver ricevute tutte le auto acquistate da fornitori italiani e non direttamente da fornitori esteri e di aver sempre vendute le auto a prezzi di mercato.

Concludevano chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate che nell'evidenziare l'autonomia del processo penale rispetto a quello tributario faceva rilevare che le fatture oggetto di accertamento erano state emesse da ditte emittenti diverse da quelle per cui vi

erano stati i due processi penali e ricorso presso questa Commissione Provinciale poi impugnato.

Deduceva, inoltre, nel merito e concludeva chiedendo il rigetto dei ricorsi riuniti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

Osserva la Commissione: il ricorso è infondato e va respinto.

È priva di pregio l'eccezione formulata dai ricorrenti circa il difetto di notifica degli atti impugnati perché asseritamente emessi a carico di una inesistente società.

Invero, gli atti impugnati, notificati personalmente ai ricorrenti persone fisiche nel loro domicilio fiscale, hanno pienamente raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. consentendo agli odierni ricorrenti la piena conoscenza e l'identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria in modo da metterli in grado di esercitare giudizialmente il proprio diritto di difesa rispetto a quest'ultima.

Invero, dall'esame dei ricorsi riuniti e della documentazione prodotta risulta senza ombra di dubbio che i ricorrenti hanno compreso tutte le motivazioni della ripresa a tassazione ed hanno affrontato le argomentazioni di merito senza riserva alcuna.

Destituito di fondamento risulta essere anche il secondo motivo di doglianza eccepito dai Sigg. Fe. in quanto da un attento esame della documentazione agli atti ed in particolare dall'esame della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati risulta ben esplicitato che i fatti in esso riportati erano ignoti all'ufficio al momento della notifica del precedente avviso di accertamento relativo alla stessa annualità 2004.

Relativamente al merito, si rammenta che compito di indicare e provare al giudice tributario i fatti necessari per la formazione del giudizio si distribuisce tra le parti secondo il principio dell'onere della prova, ex art. 2697 del codice civile a norma del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e chi intende eccepire l'inefficacia di tali fatti o eccepire che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel processo tributario tale onere è a carico dell'Amministrazione finanziaria (prova del fatto o dell'atto giuridico su cui si fonda la propria pretesa) per i fatti affermati nell'atto impositivo e in sede di motivazione dell'atto stesso, e del ricorrente per quanto concerne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi di quelli posti dall'ufficio a sostegno della pretesa tributaria.

Nella fattispecie, l'accertamento operato dall'ufficio scaturisce da indagini svolte da militari della Guardia di Finanza di Sarnico e da segnalazioni ed indagini svolte dall'amministrazione finanziaria, da cui è emerso che la quasi totalità delle ditte fornitrici della società "R.M. Auto S.r.l. di Fe. Ro. e Ti." erano sfornite di una struttura organizzativa ed una di esse era addirittura risultata irreperibile presso la sede legale dichiarata in anagrafe tributaria pur avendo dichiarato per l'anno d'imposta 2004 un volume d'affari di circa € 15.000.000,00, mentre il Sig. Gr., cessionario delle quote della società "RM auto s.n.c..." in data 12 febbraio 2008 spontaneamente aveva dichiarato alla G. di F. che era a conoscenza del giro di false fatturazioni cui gli odierni ricorrenti erano soliti ricorrere e che lui stesso, prima di rilevare da questi ultimi le quote della "RM auto s.n.c..." si era prestato attraverso due società ad emettere, come interposto, fatture per detta società.

Non vi è dubbio che i fatti sopra riportati abbiano i requisiti della gravità, precisione e concordanza, idonei a qualificare le operazioni commerciali oggetto d'accertamento essere relative ad operazioni inesistenti.

La documentazione prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie affermazioni, non risulta, invece, idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni oggetto d'accertamento.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge i ricorsi riuniti; pone a carico dei ricorrenti, in solido, le spese di giudizio dell'ufficio, che liquida in € 2.500,00 di cui € 2.200,00 di onorari.